



CELVA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RILASCIO DEI “PERMESSI ROSA”
PER LA SOSTA NEGLI SPAZI
RISERVATI AI VEICOLI AL
SERVIZIO DELLE DONNE IN
STATO DI GRAVIDANZA O DI
GENITORI CON BAMBINI DI ETÀ
NON SUPERIORE A DUE ANNI

*Approvato dal Consiglio di
Amministrazione del CELVA con
deliberazione del 20 giugno 2023,
n. 36*

A solid dark blue horizontal bar.
Indice del Regolamento

Art. 1 – Riferimenti normativi	3
Art. 2 – Finalità.....	3
Art. 3 – Oggetto	3
Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa	3
Art. 5 – Validità del permesso rosa	4
Art. 6 – Stalli rosa	4
Art. 7 – Norme finali e entrata in vigore	5

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:
 - articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
 - articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
 - articolo 188-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*);
 - articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);
 - allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022 a firme del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le disabilità, avente ad oggetto “Indicazioni preliminari per la segnaletica dei “stalli rosa”.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di AOSTA ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia.
2. Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che dovrà stabilire le specifiche tecniche idonee a consentire la concreta attuazione della disposizione normative di cui all’art. 188-bis del decreto legislativo 285/1992, il presente Regolamento intende definire le modalità con le quali consentire ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni di sostare in spazi loro appositamente riservati, negli stalli istituiti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 285/1992 (c.d. “stalli rosa”).

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rilascio dei “permessi rosa” di cui all’art. 7 del decreto legislativo 285/1992, nelle more dell’emanazione della disciplina nazionale, al fine di garantirne la fruizione agli aventi titolo.
2. I “permessi rosa” possono essere rilasciati anche qualora il Comune non abbia istituito gli stalli all’uopo riservati sul proprio territorio.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa

1. La richiesta di “permesso rosa” può essere presentata da:
 - a) donne in stato di gravidanza residenti nel Comune di AOSTA

- b) genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, di bambini di età non superiore a due anni residenti nel Comune di AOSTA
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di “permesso rosa” mediante la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento.
 3. Il modulo di richiesta di cui al comma precedente deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e consegnato presso l’Ufficio del Comune di residenza (sportello ZTL – Sosta e Mobilità di c.so Lancieri di Aosta 30) oppure trasmesso tramite e-mail all’indirizzo ztl@aps.aosta.it, corredato della documentazione di seguito indicata:
 - copia di un documento di identità;
 - numero e data di rilascio della patente di guida;
 - n. 2 marche da bollo da euro 16,00.
 4. Il ritiro del permesso rosa, nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, è previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
 5. Al momento del ritiro del permesso rosa, i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) devono esibire il certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Art. 5 – Validità del permesso rosa

1. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) vengano meno, i titolari del “permesso rosa” dovranno provvedere alla restituzione dello stesso.
2. Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza conserva la propria validità sino al compimento dei due anni del/la bambino/a.
3. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), il permesso rosa è valido unicamente se il minore è presente.

Art. 6 – Stalli rosa

1. I soggetti in possesso del permesso rosa rilasciato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 possono sostare, per un massimo di 3 ore consecutive, negli spazi all’uopo riservati sul territorio di tutti i Comuni della Valle d’Aosta.
2. Ferma restando la validità del permesso rosa su tutto il territorio regionale, gli spazi di cui al comma 1 sono individuati con apposito provvedimento adottato dai singoli Comuni, ognuno per il territorio di propria competenza.
3. Gli “stalli rosa” sono delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come da “Indicazioni preliminari per la segnaletica degli “stalli rosa” di cui all’Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022.

4. Per la delimitazione degli “stalli rosa” è utilizzato l’apposito pittogramma individuato dall’Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022, sia come simbolo da inserire nella segnaletica verticale, sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallone rosa deve essere di colore giallo.
5. Qualsiasi uso non autorizzato o improprio degli “stalli rosa” è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 7 – Norme finali e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01-01-2024.
2. Il presente Regolamento cesserà di produrre i propri effetti in concomitanza con l’entrata in vigore delle norme nazionali eventualmente emanate successivamente alla sua approvazione, qualora non compatibili con quanto dallo stesso disciplinato.